

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETA' C.D.C. CENTRO

POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL AVENTE SEDE LEGALE A TORINO PER

L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA

GINECOLOGIA

TRA

L'ASL VCO di Omegna, P.IVA/C.F 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale ASL

VCO Dr.ssa Chiara Serpieri domiciliata ai fini del presente accordo contrattuale presso la

sede legale della stessa A.S.L., Via Mazzini 117 ,28887 Omegna (VB)

E

La Società C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Srl P.IVA 03954980011, con sede

legale a Torino – Via Fabro 10/12, e sede operativa a Verbania – Via Sergio Bocchi 11, (nel

prosieggo d'atto denominato “Centro” in possesso dell’autorizzazione comunale e visura

camerale per lo svolgimento di attività di assistenza ambulatoriale non convenzionata), nella

persona del Legale Rappresentante Amministratore Unico Dott. Bocchiotti Luigi

domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della Società a

Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - L'ASL VCO autorizza i dirigenti della SOC di Ostetricia Ginecologia, a rapporto

esclusivo che hanno optato per l'attività in intra moenia, ad effettuare in regime di libera

professione intramuraria d'equipe prestazioni specialistiche ambulatoriali di OSTETRICIA

GINECOLOGIA, utilizzando le attrezzature di proprietà del Centro.

ART. 2 - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di

erogare attività libero professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da

considerarsi attività libero professionale se svolte fuori orario di servizio;

- dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che

richiama l'art. 115 comma 1 c, che prevede testualmente " qualora l'attività di consulenza

sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività

aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio..., omissis...mediante

apposita convenzione tra i soggetti interessati...."

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa risulterà in Via Sergio Bocci n. 11 a Verbania, con un impegno massimo

complessivo di 20 ore mensili. Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le

rispettive tariffe richieste dall'ASL al Centro:

Branca	Catalogo n Reg.	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione
37	8926.0	Prima visita ostetrica	€. 40,00
37	8926.5	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 40,00
69	88.79.7	Ecografia transvaginale	€. 50,00
37	88.78	Ecografia ostetricia	€. 50,00

ART. 3 - Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 - Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite

presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo

modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo al Centro stesso.

ART. 5 - Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni il modulo di cui all'allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo

dirigente vistata dallo stesso) facente parte dell'equipe ed apposita distinta analitica di cui

all'allegato 2 (vistata da funzionario delegato della Struttura) contenente i seguenti dati:

- nominativo dirigente dell'equipe – prestazione- n. prestazioni - tariffa da riconoscere

all'ASL - totale complessivo .

ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà

mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto al Centro per le attività oggetto del

presente accordo.

Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento.

L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote

di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale

avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi" nel primo

mese successivo utile.

ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono

l'attività di cui al presente accordo. Il Centro ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte

le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di

attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico del Centro stesso.

ART. 8 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001

e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, La Società che Gestisce il Centro dichiara di non

aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore

della L. n. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro

presso l'ASL VCO a ex dipendenti che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio,

poteri autoritativi o negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.

ART 9 - La presente convenzione avrà validità **dalla completa sottoscrizione sino al**

31/12/2021, salvo disdetta da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30

gg. a mezzo di PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. I dati personali che

le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente
accordo contrattuale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati
unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con
tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto
delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

ART. 10 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi
degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione
saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal CDC Centro
Polispecialistico Privato Srl (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
I di Torino prot. n. 0098850 del 07/07/2014).

Letto, confermato e sottoscritto

Torino data _____ Omegna data _____

Per CDC CENTRO POLISPECIALISTICO SRL

Per L'ASL VCO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luigi Bocchiotti)

(Dr.ssa Chiara Serpieri)